



Comune di Pometta

Provincia di Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA
N.10 del 08/03/2012

OGGETTO: INTERROGAZIONE PROT. 18741/2011 A FIRMA DEL CONSIGLIERE COMUNALE LUIGI POLITI

L'anno duemiladodici addì otto del mese di marzo alle ore 18:30, nella Sala Consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Dott. Andrea Cordaro il Consiglio Comunale.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Maurizio Casale il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Procedutosi all'appello nominale risultano:

| Nominativo | Titolo | Presente/Assenti |
|-----------------------|-------------|------------------|
| CORDARO ANDREA | Consigliere | presente |
| OLIVO GIOVANNI | Consigliere | presente |
| IARRERA FRANCESCO | Consigliere | presente |
| VENUTO ANDREA ANTONIO | Consigliere | presente |
| POLITI LUIGI | Consigliere | presente |
| SAIJA PAOLO | Consigliere | presente |
| MENTO FILIPPO | Consigliere | presente |
| BORGHETTI ANTONIO | Consigliere | presente |
| REPICI ANTONIA | Consigliere | assente |
| BARBERA ANTONIO | Consigliere | presente |
| PREVITI SANDRO | Consigliere | presente |
| SESTA VALENTINO | Consigliere | presente |
| BUONOCUORE CONCETTA | Consigliere | assente |
| MARCIANO' FORTUNATO | Consigliere | assente |
| PATTI GIUSEPPE | Consigliere | presente |

PRESENTI: 12

ASSENTI: 3

Dei non intervenuti giustificano l'assenza i Consiglieri: Repici, Buonocuore, Marciandò.

Vengono nominati dal Presidente i seguenti scrutatori: Politi Luigi, Mento Filippo, Barbera Antonio

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

**OGGETTO: INTERROGAZIONE PROT. 18741/2011 A FIRMA DEL CONSIGLIERE
COMUNALE LUIGI POLITI**

IL CONSIGLIO COMUNALE

omissis

Sono presenti i Sigg. Consiglieri: CORDARO Andrea, VENUTO Andrea Antonio, SAIJA Paolo, BORGHETTI Antonio, BARBERA Antonio, PREVITI Sandro, SESTA Valentino, PATTI Giuseppe (**Tot. n. 8 presenti – n. 7 assenti**)

Vista l'unita proposta n.14 del 1 marzo 2012, relativa all'oggetto e, dato atto che la medesima ha ottenuto i prescritti pareri siccome espressi in calce alla medesima nelle date ivi indicate, ed è sottoposta all'esame ed all'approvazione da parte di questo Consiglio Comunale.

Si considera esitata l'interrogazione e si dispone la trasmissione della risposta contenuta negli atti al capogruppo consiliare interrogante.



Comune di Rometta
Provincia di Messina

**SERVIZIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI – AREA SERVIZI
AMMINISTRATIVI**

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale N 14 del 01/03/2012

Oggetto :

INTERROGAZIONE PROT. 18741/2011 A FIRMA DEL CONSIGLIERE
COMUNALE LUIGI POLITI

Testo Proposta:

Premesso che al protocollo n. 18741 del 29 dicembre 2011 è stata assunta la domanda di attualità a firma del Consigliere Comunale Luigi Politi, inerente l'opposizione avverso la cartella esattoriale emessa dalla Serit Sicilia a carico del Comune di Rometta;

Ritenuto di dover dare risposta in merito in Consiglio Comunale.

Visto il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale attualmente vigente.

Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia.

S I PROPONE

1. Prendere atto della domanda di attualità presentata dal Consigliere Comunale Luigi Politi, inerente l'opposizione avverso la cartella esattoriale emessa dalla Serit Sicilia a carico del Comune di Rometta, allegata alla presente proposta, per la relativa trattazione in Consiglio Comunale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Pietro Verità

IL PROPONENTE
Il Presidente del C.C.
Dot. Andrea Cordaro

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : INTERROGAZIONE PROT. 18741/2011 A FIRMA DEL CONSIGLIERE
COMUNALE LUIGI POLITI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. -
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative
e tecniche che regolamentano la materia.

Rometta, li 01/03/2012

Il responsabile dell'Area
Dott. Maurizio Casale

RINVIATA
INTEGRAZIONE

Comune di Rometta

GRUPPO CONSILIARE

Consenso Civico Romettese

| |
|--------------------------|
| COMUNE DI ROMETTA |
| 29 DIC 2011 |
| Prot. N. 18761 |

Ai sigg.

Sindaco
Presidente del Consiglio

DOMANDA DI ATTUALITA'

Premesso che con D.G. n. 88 del 07/12/2011, è stato autorizzato il Sindaco a proporre opposizione avverso la cartella esattoriale emessa dalla Serit Sicilia a carico del Comune di Rometta relativa a somme iscritte a ruolo ai nn. 2011/003827 per € 32.112,36 e 2011/004083 per € 21.311,28, per un totale di € 53.423,64, e, tra l'altro, è stato nominato l'Avv. Caterina Cavallaro legale di fiducia dell'Amministrazione affinché rappresenti e difenda le ragioni del Comune.

Si domanda:

- Da quale soggetto sono stati emessi i ruoli e a quale titolo;
- A quanto ammonta la sorte capitale della cartella;
- Quando il Comune è venuto a conoscenza di tali obbligazioni;
- Quali atti ha ricevuto il Comune prima della notifica della cartella;
- Quali azioni sono state adottate nel tempo per tutelare le ragioni del Comune;
- Cosa si intende contestare con l'azione legale affidata all'Avv. Cavallaro;
- Se sono state individuate irregolarità/responsabilità per non avere evitato l'emissione della cartella.

Distinti saluti

Rometta



STUDIO LEGALE

Avv. Caterina Cavallaro

Via San Cono n°77 - 98043 ROMETTA (ME)
Tel. 0909215523 - Fax: 090/8967502 Cell. 3687398527
e-mail: cat.cavallaro@alice.it
pec: cat.cavallaro@domiciliocertificato.it



Alla cortese attenzione
del Sig. Sindaco del Comune di Rometta

Rometta, il 22/02/2012

OGGETTO: RELAZIONE IN ORDINE AL RICORSO AVVERSO CARTELLA ESATTORIALE

N°295 2011 00214893 71

I. Premessa

In data 28/10/2011 al Comune di Rometta è stata notificata dalla SERIT Sicilia s.p.a. la cartella esattoriale n° 295 2011 00214893 71 richiedente il pagamento di una somma pari ad € 32112,36 quale riscossione degli importi TARSU per gli anni 2008 e 2009 con iscrizione a ruolo, effettuata dall'ATO ME 2 Ente Impositore, al n°2011/003827 reso esecutivo in data 19/05/2011 ed ulteriore somma pari ad €21311,28 quale recupero crediti vantati dalla Regione Sicilia Assessorato reg.le lavoro fondo siciliano per due cantieri di lavoro rispettivamente n°8707148/ME2163 e n°8706933/ME2093, con iscrizione a ruolo n°2011/004083 reso esecutivo in data 09/05/2011, per un totale complessivo pari ad €53429,52.

In data 07/12/2011 con Delibera di Giunta n°88 la scrivente Avv. Caterina Cavallaro viene nominata legale di fiducia del Comune di Rometta ravvisatasi l'opportunità per l'Ente Pubblico di resistere avverso la cartella esattoriale di cui all'oggetto, incarico accertato in data 12/12/2011.

2. Documentazione

I documenti originariamente consegnati unitamente alla delibera di incarico consistevano esclusivamente nella copia della cartella esattoriale notificata al Comune e nella relazione del Responsabile A.S.B.P.. Ulteriore integrazione documentale è stata di volta in volta richiesta da questo studio al fine di poter adeguatamente resistere in giudizio pur con notevole dispendio di tempo e difficoltà nel reperire idonea documentazione fornita in parte oltre il 27/12/2011, termine ultimo di presentazione dei dovuti ricorsi che tuttavia è stato possibile ugualmente notificare sulla base dei documenti in possesso.

Di seguito si elencano i documenti allegati ai ricorsi notificati:

- Copia richiesta di estratto conto alla Monte Paschi del 07/04/1997;
- Copia comunicazione della Monte Paschi relativa ai versamenti effettuati del 14/05/1997;
- Copia del certificato di collaudo del cantiere n°7148/ME-2163;
- Copia del certificato di collaudo del cantiere n°6933/ME/2093;
- Dichiarazione attestante la destinazione o uso degli immobili per i quali si richiede la TARSU per gli anni 2008 e 2009 (documentazione consegnata alla scrivente in data 24/01/2012);
- Copia richiesta annullamento in autotutela del 20/12/2011 anticipata via fax e con successiva raccomandata ed attestazioni di avvenuta ricezione;
- Copia nota prot. 12464 del 23/08/2011 trasmessa dal Commissario ad acta Geom Pasquale Pepini;
- Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni approvato con deliberazione consiliare n°96 del 20/11/1994;
- Regolamento per l'applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nell'ambito territoriale ottimale ME2;
- Convenzione intercorsa fra l'ATO ME2 ed il comune di Rometta in data 21/01/2005.
- Documenti relativi alla richiesta avanzata dalla Regione Sicilia e giunti a conoscenza del Comune di Rometta rispettivamente il 12/05/2010 ed il 14/06/2010 con il n°146/10 e il n°145/10. (tale documentazione è stata consegnata alla scrivente in data successiva al 27/12/2011).

3. Descrizione dell'attività svolta

Preliminarmente la scrivente si è occupata di verificare i titoli e la natura dei crediti vantati dai due Enti Impositori rispettivamente l'ATO ME2 e la Regione Sicilia. Si è accertato che i crediti vantati dai due Enti avevano natura diversa poiché la TAR SU ha chiaramente natura tributaria al contrario delle somme vantate in ordine ai cantieri di lavoro e richieste dalla Regione. Due pertanto erano le autorità da adire occorrendo proporre ricorso di fronte alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina per le somme richieste come TAR SU e al Tribunale Ordinario con procedimento incardinato ai sensi dell'art. 615 I comma del c.p.c. per le restanti somme. Ciò ha comportato la instaurazione di due differenti giudizi con differenti modalità di notifica nonché differenti motivi posti alla base delle contestazioni esposte ed articolate nei rispettivi ricorsi. Si è successivamente analizzata la regolarità formale del documento notificato dalla SERIT Sicilia s.p.a. che è risultato completo e correttamente formulato, nulla pertanto sarebbe stato possibile obiettare dal punto di vista formale in relazione ad una efficace difesa degli interessi dell'Ente Pubblico.

Ciò ha determinato questa difesa alla notifica del ricorso di fronte alla competente Commissione Tributaria solo nei confronti dell'ATO ME2 e non nei riguardi della SERIT Sicilia s.p.a. al fine di non esporre il Comune al rischio delle conseguenze riconducibili all'instaurazione di un procedimento temerario.

Con riguardo al giudizio instaurato innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, in ordine alle somme richieste all'Ente Pubblico mio assistito, dall'esame della documentazione ottenuta si sono ravvisate le seguenti irregolarità sostanziali che rendono non fondata la richiesta avanzata al Comune di Rometta relativamente alla TAR SU per gli anni 2008 e 2009. Nella specie si ravvisa l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa comunicazione dell'avviso di accertamento. L'imposta richiesta all'Ente Pubblico odierno ricorrente non è mai stata comunicata dall'ATO ME2 per l'ammontare indicato in cartella avendo il Comune di Rometta ricevuto avvisi di pagamento per somme calcolate sulla base di illegittimi parametri costituenti la TIA. Poiché di fatto si è verificato un mutamento delle condizioni influenti sulla determinazione delle richieste somme, risulta necessario l'invio di ulteriori avvisi di accertamento relativi alle somme richieste e calcolate sulla base dei parametri esatti dall'Ente Impositore, in mancanza, nel rispetto della normativa contenuta nello Statuto del Contribuente, i successivi atti emananti in violazione delle norme di cui

allo Statuto sono per espressa previsione dell'art.6 comma 5 della legge n°212/2000 nulli. Poiché non risultano mai notificati gli atti sui quali si fonda la successiva iscrizione a ruolo delle somme pretese dall'Ente Creditore, la stessa iscrizione risulta illegittima per mancanza dell'atto presupposto e pertanto nulla la relativa cartella esattoriale. Inoltre sussiste l'obbligo da parte della società d'ambito di inviare apposita fattura per la richiesta dei dovuti corrispettivi per il servizio reso secondo quanto disposto dall'art. 6 della convenzione stipulata con il Comune di Rometta il 21/01/2005, fattura mai inviata e pervenuta all'Ente Pubblico.

Si ravvisa inoltre l'assoluta carenza della qualità di soggetto passivo in capo al Comune di Rometta con riferimento alle somme richieste per gli immobili classificati alla categoria 901 (scuole pubbliche) della cartella esattoriale in oggetto. A tal proposito si richiama l'art. 33 bis del Decreto legge 248 del 2007 convertito nella legge n°31 del 28/02/2008 che pone l'onere della TARSU in capo al Ministero della Pubblica Istruzione a cui dovrà essere addebitato il tributo ed al quale dovrà essere intestata la relativa fattura. L'art.63 comma 1 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n°507 prevede che la tassa sia dovuta solo da "coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte di cui all'art. 62". Secondo costante giurisprudenza la debenza del tributo è collegata non all'immobile quanto all'attività produttiva di rifiuti esercitata dall'occupante o detentore dell'immobile medesimo e pertanto soggetto passivo dell'imposizione tributaria risulta l'amministrazione della pubblica istruzione. Si rammenta in proposito che la Corte di Cassazione con sentenza n°4944 del 18/04/2000 e n°17617 del 2004 ha affermato come il soggetto obbligato a corrispondere la Tarsu non sia il Comune ma il Ministero della P.I. gestore dell'attività praticata all'interno dei locali scolastici. Con riferimento poi alle somme richieste per gli immobili classificati alla categoria 911 (uffici pubblici) e 903 (deposito) si tratta in realtà per entrambe le categorie proprio di semplici depositi, pertanto esenti dalla tassazione in base all' art. 62, comma 2, del DLG n. 507/1993, in quanto immobili che non possono produrre rifiuti per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. Relativamente poi agli uffici comunali di Piazza Margherita, l'edificio negli anni relativamente ai quali l'imposta viene richiesta era in ristrutturazione e pertanto esente dall'imposizione tributaria ai sensi dell'art. 8 lettera d) del regolamento per l'applicazione della TARSU approvato con delibera consiliare n°96 del 29/11/1994 nonché dell'art. 6 punto 4 lettera f) del regolamento per l'applicazione della tariffa predisposto dall'ATOME2, quindi nulla è dovuto dai

Comune di Rometta in ordine al predetto immobile. In ultimo ulteriori somme vengono richieste per un inesistente immobile comunale sito in Rapano Superiore. Per completezza espositiva, dalla documentazione prodotta a questo studio il Comune di Rometta risulta creditore nei confronti della predetta società di somme pari a €226020,52 già specificate nella nota prot. 12464 del 23/08/2011 trasmessa dal Commissario ad acta Geom Pasquale Pepini con relativa richiesta avanzata all'ATO ME2 di procedere alla creazione di un apposito tavolo tecnico al fine di accertare i crediti ed i debiti presenti fra i due Enti. In esecuzione del mandato ricevuto ed al fine di ridurre ove possibile i costi gravanti sull'Ente Pubblico da me assistito si è avanzata richiesta di annullamento in autotutela in data 20/12/2011 rimasta purtroppo inevasa, pertanto, ritenute valide le ragioni del Comune di Rometta con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale si è richiesto, previa declaratoria di sospensione dell'esecutorietà della cartella esattoriale in esame, che la stessa venga dichiarata nulla ovvero annullata per gli indicati motivi.

In relazione al credito vantato dalla Regione Sicilia Assessorato reg.le lavoro fondo Siciliano è apparsa palese l'avvenuta prescrizione, sulla base dei documenti pervenuti a questo studio, del diritto da parte dell'Ente regionale, essendo abbondantemente trascorsi i dieci anni previsti dall'art. 2946 del c.c. decorrenti dalle date degli eseguiti collaudi, nella specie per il cantiere n°8707148/ME-2163 dal 27/05/1990, mentre per il cantiere n°8706933/ME/-2093 dal 02/04/1990. poiché è di tutta evidenza che da quel momento gli eventuali crediti erano conoscibili e sono stati in effetti conosciuti dalla Regione Sicilia, pertanto è da tale data che l'Ente creditore avrebbe potuto efficacemente azionare e far valere il proprio diritto di credito. Ciò non è stato con conseguente attuale prescrizione del diritto vantato ed oggetto della cartella esattoriale in esame, nonostante precedenti richieste pervenute in data 07/04/1997 che sia pur interruttive della prescrizione ne sanciscono l'ulteriore termine ultimo nel 2007. Tardive appaiono inoltre anche le richieste avanzate dalla Regione Sicilia con due comunicazioni di avvio di procedimento inviate in data 12/05/2010 e 14/06/2010 con il n°146/10 e il n°145/10, che, se pur rimaste inevasate da parte dei competenti uffici, non inficiano la fondatezza del ricorso. Chiara del resto appare altresì la lesione, in capo all'Ente gestore dei cantieri di lavoro citati in atti, dell'affidamento di certo maturato dopo ben 21 (ventuno) anni dalla data dei rispettivi collaudi. Ad ulteriore riprova della superficialità dell'operato dell'Ente Regione Sicilia si evidenzia l'iscrizione a ruote

eseguita ai fini dell'ottenimento di somme che, in base ai documenti contabili con difficoltà reperiti dal Comune di Rometta, risultano già riscosse dal competente Assessorato Regionale in base ad un parziale estratto conto risalente al 1997. Si sottolinea comunque che la mancanza della completa documentazione attestante il pagamento delle somme richieste dalla cartella esattoriale in oggetto non è di certo da ascrivere a negligenza dell'Ente gestore Comune di Rometta o a sua colpa, quanto inevitabilmente legata al trascorrere di un arco temporale particolarmente lungo, tanto da poter affermare l'applicabilità del combinato disposto degli articoli 2722-2727 e 2729 del c.c., che consente al giudice in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti, di poter risalire al fatto ignoto dai fatti noti considerando come effettuato il pagamento dei vantati crediti. Anche in questo caso è stato contattato telefonicamente il responsabile del procedimento per poter verificare la disponibilità dell'Ente Regione ad un annullamento in autotutela senza positivi riscontri.


Si è pertanto dovuto procedere ad incardinare idoneo procedimento ex art. 615 c.p.c. (con udienza fissata per il 19/04/2012 Giudice Madia) notificando in quest'ultimo caso idonea citazione oltre che al competente ufficio regionale altresì alla SERIT Sicilia s.p.a. relativamente alle somme richieste quali compensi della riscossione, richiedendo, qualora venisse accertata la responsabilità ex art. 96 c.p.c. delle parti convenute, espressa condanna al risarcimento dei danni. Anche in tal caso è stata richiesta la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella esattoriale di cui all'oggetto con dichiarazione di nullità della stessa.

Per completezza espositiva in ordine ai tempi di durata dei rispettivi giudizi si evidenzia come nel caso di entrambi difficilmente si giungerà ad una definizione dei procedimenti entro il 2012 stante i lunghi tempi di rinvio propri degli Uffici Giudiziari aditi.

Si dà fin d'ora piena disponibilità qualora si ravvisi l'opportunità di ulteriori chiarimenti in merito all'oggetto.

Distinti saluti.

Avv. Caterina Cavallaro



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Dott. Andrea Cordaro

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Dott. Andrea Antonio Venuto


IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Maurizio Casale

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Rometta li, 04/04/2012

Il Segretario Comunale
Dott. Maurizio Casale



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione, ai sensi della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- Non è soggetta al controllo preventivo di legittimità;
- Sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 04/04/2012, come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91. Registro Pubblicazioni n. ____;
- E' divenuta esecutiva il 14/04/2012;
- E' stata dichiarata immediatamente esecutiva;
- E' stata trasmessa all'A.S.A. il 14/04/2012 per l'esecuzione.

Rometta li 14/04/2012

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Maurizio Casale